

ALLEGATO A DEL N.75534 DI REPERTORIO

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ACCADEMIA ITALIANA DI FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA"
(AIFO)**

TITOLO I

DELL'ASSOCIAZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Si è costituita una associazione denominata "Accademia Italiana di Fotografia Odontoiatrica" (AIFO). Ne fanno parte, con le modalità stabilite dal presente Statuto, tutti coloro che, operando nel settore odontoiatrico, sono interessati alla fotografia quale mezzo di documentazione scientifica.

Art.2

L'Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare le fotografie nell'ambito dell'Odontoiatria mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con Associazioni ed Istituti tesi a promuovere cultura nel settore, sia in Italia che all'Estero, nel modo più amichevole, disinteressato ed informale possibile.

Art.3

Gli interessi prevalenti dell'Associazione sono le problematiche e l'importanza scientifica della documentazione fotografica quale mezzo valutativo, diagnostico, terapeutico, tecnico e la descrizione delle tecniche operative con relativi aspetti interdisciplinari.

Art.4

I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dell'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con le leggi vigenti.

Art.5

L'Associazione ha sede in Bergamo Via Zambianchi, 5.
L'Associazione non ha finalità di lucro e politiche.

TITOLO II
DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali annuali;
- b) l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Art.7

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.

TITOLO III
DEGLI ASSOCIATI

CAPO I: CATEGORIE DI ASSOCIATI

Art.8

Fanno parte dell'Associazione: Soci Fondatori, Soci Attivi, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Sono soci dell'Associazione i cultori della fotografia odontoiatrica la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di concorrere al proseguimento degli scopi dell'Associazione secondo le norme di legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, ai quali hanno l'obbligo di uniformarsi.

CAPO II: CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Art.9

Coloro che intendono fare parte dell'Associazione in qualità di Soci Sostenitori devono richiedere l'ammissione presentando o inviando domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

Art.10

La domanda di ammissione deve essere accompagnata da modulo di presentazione ed eventualmente corredata da curriculum odontoiatrico o tecnico.
Sulla domanda di ammissione decidono, collegialmente, il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, i quali comunicano la decisione al Consiglio Direttivo ed al richiedente.
In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente assume la qualità di Socio Sostenitore previo versamento della quota associativa.

Art.11

Il Socio Sostenitore che intende assumere la qualità di Socio Attivo deve presentare almeno due casi clinici e/o relazioni tecnico-scientifiche con documentazione fotografica completa, conforme al regolamento dell'AIFO.
Sul materiale scientifico inviato al Socio Sostenitore esprime insindacabile giudizio la Commissione Scientifica e quella Fotografica, nominate dal Consiglio Direttivo.
Le due Commissioni congiuntamente danno comunicazione del proprio giudizio al Consiglio Direttivo, il quale, se esprime giudizio favorevole all'ammissione, provvede a notificare all'Assemblea il nome dei nuovi Soci Attivi.

Art.12

I soci Attivi e quelli Sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale entro il 31 Gennaio di ogni anno.
Il Tesoriere, durante il mese di Febbraio di ogni anno, invia ai Soci che non hanno ancora provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito di pagamento a mezzo di lettera raccomandata; trascorso inutilmente il mese di Marzo, comunica alla segreteria i nominativi degli inadempienti, che verranno segnalati al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art.13

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria può nominare uno o più Soci Onorari, scelti tra illustri cultori dell'odontoiatria e dell'odontotecnica che, con la propria opera, abbiano contribuito in modo significativo al progresso dell'odontoiatria in genere e della fotografia odontoiatrica in particolare.

Art.14

I Soci Onorari non hanno diritto di voto, non sono tenuti alle indicazioni ed alle allegazioni di cui agli articoli 10 e 11 e sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art.15

L'iscrizione all'Associazione presuppone la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, oltre a quelle del regolamento interno.

CAPOIII: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Art.16

Il Socio Attivo ovvero Sostenitore, in regola con il versamento della quota associativa, che intenda recedere dall'Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La cancellazione ha effetto con la scadenza dell'anno in corso.

Chi ha receduto e intenda essere riammesso nell'Associazione, dovrà ripresentare regolare domanda al Consiglio Direttivo.

Art.17

Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione dei Soci Attivi, ovvero Sostenitori, che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di Marzo dell'anno in corso.

Chi subisce il provvedimento di cancellazione, se lo desidera, potrà essere riammesso previa presentazione di nuova domanda.

Art.18

Viene espulso dall'Associazione chi commette gravi inadempienze al codice di Deontologia professionale, ovvero mantiene, consapevolmente, una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'associazione o ad alcuno dei altri associati.

L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo, il quale deve preventivamente accogliere il parere del Collegio dei Probiviri, che sentono la difesa dell'incolpato. Il provvedimento di espulsione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.19

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei Conti;

le Commissioni di lavoro: Commissione Fotografica - Commissione Scientifica - Commissione di Promozione e Sviluppo.

CAPO I: L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.20

L'Assemblea è costituita di Soci Attivi, Sostenitori ed Onorari regolarmente iscritti. Hanno diritto al voto solamente i Soci Attivi. Non sono possibili deleghe.

Art.21

L'Assemblea dei Soci è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati per iscritto a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

- 1) delibera sulle iniziative da adottare nell'interesse dell'Associazione;
- 2) esamina e delibera sul rendiconto annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
- 3) con votazione e scrutinio segreto, elegge il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti;
- 4) ratifica l'ammissione degli associati secondo le norme del presente Statuto, nonché la loro espulsione;
- 5) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- 6) determina l'ammontare della quota associativa relativa all'anno successivo;
- 7) esamina e delibera su quanto all'ordine del giorno; delibera, inoltre, sulle mozioni avanzate da almeno cinque Soci Attivi presenti;
- 8) delibera l'azione di responsabilità avverso i membri del Consiglio Direttivo.

Art.22

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria nei modi e nei termini stabiliti dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, per votare su eventuali proposte di modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nonché per votare su qualsiasi argomento ritenuto particolarmente importante ed urgente.

L'Assemblea straordinaria deve essere pure convocata su richiesta firmata da almeno un terzo dei Soci con diritto di voto a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata ovunque, anche fuori dalla sede sociale.

Art.23

L'Assemblea ordinaria e straordinaria:

- a) è presieduta dal Presidente, in assenza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un Segretario ed un Presidente, i quali procederanno immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea;
- b) nomina, nel caso si proceda alla elezione degli Organi Associativi, due scrutatori, i quali, con il Presidente dell'Associazione costituiscono la Commissione Elettorale.

Art.24

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento dei soli presenti e delibera a maggioranza.

Art.25

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; quelle relative a persone sono assunte a votazione segreta. Salvo restanti le maggioranze di cui all'Art.21, secondo e terzo capoverso del Codice Civile.

Art.26

Le deliberazioni assembleari, assunte in conformità del presente Statuto e sotto l'osservanza delle norme di legge, sono vincolanti per tutti gli associati anche se non presenti e/o di parere avverso.

CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.27

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri nominati nell'Atto Costitutivo o eletti dall'Assemblea dei Soci: possono accedere a tale carica solamente i Soci attivi.

Art.28

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e svolgono senza fini di lucro le loro mansioni.

Il Consiglio Direttivo decide di volta in volta la legittimità ed il pagamento di eventuali rimborsi spese.

Art.29

Ove occorra rinnovare il Consiglio Direttivo, il Presidente dà comunicazione agli Associati con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, che nella successiva riunione assembleare si terranno le votazioni del caso. Una volta eletto il Consiglio Direttivo, nel suo ambito alla prima riunione, vengono eletti: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art.30

Alle votazioni si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell'Associazione. Gli elettori possono esprimere un numero di preferenze corrispondente a quello dei membri che devono essere eletti: nel caso che due o più candidati riportino un ugual numero di preferenze, viene proclamato il Socio più anziano (iscritto da più anni nell'Associazione). Qualora si rendessero vacanti uno o più posti, il Consiglio Direttivo provvede alla prima riunione eleggendo il primo dei non eletti.

Art.31

Il Consiglio Direttivo si riunisce a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, o convocazione telefonica. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando ne fa richiesta un terzo dei membri del consiglio stesso, od il collegio dei revisori dei conti od il collegio dei probiviri. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinata e straordinaria dell'Associazione.

Art.32

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.

Art.33

Il Consiglio Direttivo, organo dell'Associazione:

nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

cura l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea;

delibera, in caso di urgenza, sotto propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'Assemblea, sulle materie di competenza di quest'ultima;

amministra il patrimonio dell'Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto;

approva il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all'Assemblea;

elegge l'Editor, l'addetto stampa e, nell'ipotesi provvista dall'Art. 18 II co., il Direttore scientifico; elegge inoltre il Socio coordinatore sella sede amministrativa;

cura, in collaborazione con il Socio coordinatore, il funzionamento della sede amministrativa;

formula il programma delle attività dell'Associazione stabilendo data, sede, argomenti di convegni e di congressi, coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni od Enti affini, in Italia o all'estero;

propone l'ammontare delle quote associative annuali;

nomina i membri della Commissione scientifica, fotografica e di promozione e sviluppo;

costituisce Comitati di cui si ritiene necessaria o utile la formazione, che si sciolgono con il Consiglio medesimo;

adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto.

Art.34

In caso di dimissioni del Consiglio o del Presidente, quest'ultimo convoca immediatamente l'Assemblea straordinaria al fine di procedere a nuove elezioni. In caso di dimissioni di un consigliere, subentra il primo degli esclusi. In caso di dimissioni del Segretario, del Tesoriere o del Socio coordinatore della sede amministrativa, il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine.

Art.35

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificata e valida motivazione, non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio stesso, decadono dalle rispettive cariche e subentrano i primi Soci esclusi.

Art.36

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura a lui conferita dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

presiede il consiglio Direttivo;

convoca, con le modalità stabilite dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

indica alla scadenza dei mandati, l'elezione delle cariche associative;

cura i rapporti dall'Associazione ed Enti affini italiani ed esteri;

sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;

assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione;

effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell'Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere;

svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall'Assemblea o, comunque, a Lui attribuita dal presente Statuto.

Art.37

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

Art.38

Direttore Scientifico è il Presidente dell'Associazione. Nel caso che il Presidente rinunci a svolgere le funzioni di Direttore scientifico, queste sono assunte da un consigliere eletto dal Consiglio stesso. Il Direttore scientifico è responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione.

Art.39

L'Editor cura le pubblicazioni scientifiche dell'Associazione sotto la direzione del Direttore scientifico. L'Editor partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo nei limiti delle sua funzione.

Se è un consigliere ad essere nominato Editor, conserva tutti i diritti propri della carica per la durata della medesima.

L'incarico di Editor non è sottoposto a limitazioni di tempo, fatta salva la facoltà di revoca dell'incaricato da parte del Consiglio Direttivo o di dimissioni dell'Editor stesso.

Art.40

Il Tesoriere amministra e relaziona la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto.

Il Segretario propone al consiglio Direttivo le forme e le modalità per l'attuazione del programma delle attività dell'Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario o del tesoriere, il Presidente da incarico ad un membro del Consiglio Direttivo di svolgere provvisoriamente le funzioni.

Art.41

Il Socio coordinatore della sede amministrativa cura le attività della sede, in collaborazione con il consiglio. Il Socio coordinatore partecipa, quando richiesto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo nei limiti della sua funzione.

Se è un consigliere ad essere nominato Socio coordinatore, conserva tutti i diritti propri della carica per la durata della medesima.

CAPO III: LE COMMISSIONI DI LAVORO

Art.42

Alla prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo sono istituite le Commissioni di lavoro, ognuna composta da 3 (tre) a 5 (cinque) Soci attivi facenti o no parte del Consiglio Direttivo ed aventi la durata di 3 (tre) anni. A discrezione del Consiglio Direttivo possono essere convocati nelle varie Commissioni anche Soci Sostenitori od Onorari. Le Commissioni sono uno strumento di lavoro del consiglio Direttivo ed una sua emanazione.

Art.43

La Commissione Fotografica ha il compito di stabilire la validità della fotografia di tutti i lavori presentati all'AIFO ed esprimere parere decisionale in proposito.

Art.44

La Commissione scientifica ha il compito di stabilire la validità scientifica di tutti i lavori presentati all'AIFO ed esprimere parere decisionale in proposito.

Art.45

La Commissione di promozione e sviluppo promuove l'attività culturale (corsi, congressi, ecc..) ed esprime le "public relation" dell'AIFO.

CAPO III: DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.46

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea con le modalità previste dall'Art.21 del presente Statuto.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni.

L'appartenenza al collegio non è compatibile con alcuna altra carica associativa.

Il collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o termine dell'incarico di uno o più Revisori, subentra automaticamente il primo degli esclusi.

Art.47

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno; controlla la conformità della gestione economica e finanziaria e l'adeguatezza della stessa al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo successivamente apposita relazione, che verrà trasmessa all'Assemblea degli Associati.

Art.48

Qualora il collegio, nell'adempimento delle operazioni di controllo e verifica menzionate, riscontrasse delle irregolarità, dovrà chiedere chiarimenti al Consiglio Direttivo e informerà, se del caso, la Assemblea degli Associati.

CAPO IV: DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.49

Il collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea degli associati con le modalità dell'Art.21 del presente Statuto, si compone di 3 (tre) membri scelti tra gli ex Presidenti ed i Soci Fondatori dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni.

Il collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri.

Art.50

Il collegio dei Probiviri esprime il parere in materia di violazioni disciplinari, tenuto conto delle norme deontologiche che regolano la professione.

TITOLO V
DELLA REVISIONE DELLO STATUTO
E DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.51

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea ordinaria che delibera a maggioranza.

La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmessa al Presidente della Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria nei sei mesi successivi.

Art.52

Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere, espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero essere oggetto di mozione d'ordine.

Art.53

Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci Attivi presenti. La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede della Associazione.

Art.54

L'Associazione si scioglie:

per volontà della maggioranza dei Soci Attivi;

in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

L'Assemblea dei Soci deciderà circa la devoluzione del patrimonio.

TITOLO VI
NORME DI RINVIO

Art.55

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano, nell'ordine di legge e gli usi in materia, che risultino applicabili alle associazioni non riconosciute.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art.1

Il presente Statuto entra in vigore con la presa di funzione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.2

Nel periodo intercorrente tra l'approvazione e l'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Direttivo in carica svolge tutte le attività preparatorie e predispone i mezzi necessari per consentire ed agevolare l'attuazione dello Statuto.

Art.3

Entrato in vigore lo Statuto, al fine di assicurare la continuità di gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per il tempo ritenuto necessario, della collaborazione del Segretario e del tesoriere del Consiglio Direttivo uscente.

Art.4

I Soci Fondatori diventano automaticamente Soci Attivi, non sono tenuti alle indicazioni ed alle allegazioni di cui Art. 10 e 11.

Registrato a Bergamo il 25 Ottobre 1990.